B A N D O

Della remiſſione in di a chi non ha decimato li Beni poſti nel Diſtretto colla condonazione delle pene, e Decime decorſe.

I N F I R E N Z E)(MDCCXXII.

Nella Stamperia di S. A. R. *Con lic. de' Sup.*

IL Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana , e per S. A. R. gl' Illuſtriſſimi Signori Ufiziali di Decime , e Vendite della Città di Firenze , fanno pubblicamente bandire , e notificare , come, reflettendo l' Altezza Reale del Sereniſſimo Gran Duca noſtro Clementiſſimo Signore, con quanta munificenza da eſſo, e Suoi Reali Preceſſori dall' Anno 1534. nel quale fu riordinata la Decima, ogni dieci Anni in circa , ſieno ſtati conceſſi benigniſſimi Indulti condonanti, e pene , e debiti a quelli, che, non avendo decimato a tenor delle Leggi i loro Beni poſti nel Diſtretto, gli aveſſero addecimati dentro a certo termine; e ſapendo , che molti ſono ſempre ſtati contumaci tanto eſſi, che li loro Autori in non voler decimare li detti Beni. Ed avendo l' A. S. R. certa ſcienza, che vi ſono molti Poſſeſſori di detti Beni poſti nel Diſtretto non decimati, quali ſariano incorſi nella pena del dieci per cento della valuta di tali Beni, ed in altre pene , e pregiudizj ; e volendo , non oſtante la loro contumacia , eſercitare verſo di loro nuovi atti della ſua Reale Clemenza , perciò.

Comanda, e vuole, che tutte quelle Perſone che per qualunque ragione ſono obbligate alla Decima, e che godono Beni poſti nel Diſtretto, cioè in quella parte de' feliciſſimi Stati conquiſtati per via di guerra , o volontaria dedizione , e che ſono fuori de' tre Vicariati di S. Giovanni, Certaldo , e Scarperia ſe compariranno nel termine di meſi otto avanti li Miniſtri della Cancelleria delle Signorie loro , e daranno nota fedele , e diſtinta di tutti quei Beni non decimati, che poſſiedono nel Diſtretto, con fare in detto termine le loro incumbenze , in guiſa tale che dentro detto termine reſtino fedelmente decimati, s' intenda loro condonata , e rimeſſa la pena del dieci per cento della valuta di tali Beni, e tutte le decime decorſe , tutto però mentre tali perſone , e loro Beni non ſieno già a notizia de' Miniſtri di detta loro Cancelleria , poichè riſpetto a quelli che già ſono a notizia , l' A. S. R. vuole condonargli ſolo la pena del dieci per cento , ma non le Decime del tempo paſſato, purchè però non ſieno ſtati denunziati da Delatori ſegreti, poichè riſpetto a quelli , che fuſſero denunziati vuole che s' oſſervino gli ordini , tanto riſpetto alla pena , che alle Decime decorſe , e detto termine paſſato comanda l' A. S. R. che contro quelli , che non ſi ſaranno valſi della ſuddetta benigniſſima Grazia ſi proceda con ogni rigore , tanto riſpetto alla pena del dieci per cento , che riſpetto alle Decime dovute per ogni

tem-

tempo, tanto da essi, che dalli loro Autori, ed all' effetto d' aver notizia di chi non sarà comparso in detto termine, ordina ora per allora l' A. S. R. a tutti li Cancellieri delle Comunità del detto Distretto, che usino ogni più esatta diligenza per ritrovare da' Libri degl' Estimi li Beni non Decimati, e ne mandino al loro Sig. Cancelliere l' opportune notizie, acciò sieno Decimati tali Beni, e fattine debitori li Possessori, tanto della pena del dieci per cento, quanto delle Decime decorse per tutto il tempo del possesso, o godimento loro, e di loro Autori; e di più comanda, e vuole l' A. S. R. che detti Cancellieri delle Comunità del Distretto in avvenire, subito, che averanno fatte le volture ne Libri degl' Estimi in conto d' alcuna persona cittadina Fiorentina, di Contado, o forestiera, devino mandarne al loro Sig. Cancelliere una nota distinta del prezzo, e qualità di detti Beni, e de' documenti degl' acquisti fattine da tali persone; e che ancora li Provveditori, e Cancellieri delle Gabelle de Contratti di Pisa, e Livorno, e della Dogana d' Arezzo mandino tutte le note de i Contratti, Scritte private, Testamenti, Donazioni causa mortis, o altri atti, per li quali tanto per atti fra vivi, che per qualunque ultima volontà si trasferisce Dominio di Beni stabili, o annue entrate di stabili da qualunque persona, luogo, università, o altro non obbligato alla Decima in persona, o luogo obbligato, e che detti Cancellieri delle Comunità, e detti Provveditori, e Cancellieri respettivamente di Pisa, Livorno, ed Arezzo abbiano scudi dieci per cento per una volta tanto, da tutto quello s' acquisterà per opera loro di Decime decorse, e pene, da pagarseli con mandato del Clarissimo loro Provveditore, precedente l' attestato del loro Sig. Cancelliere, dal Sig. Camarl. dell' Ufizio loro, e dal Sig. Camarl. de' SS. Nove per le respettive poste, subito, che di tempo in tempo saranno state incassate le somme; E tutto in esecuzione di benignissimo Motu proprio di S. A. R. del dì 6. Gennajo 1721. ab Inc.

In oltre le SS. Loro Illustriss. riducono a memoria di ciascheduno gli obblighi rispetto alle Decime, e le pene alle quali sono sottoposti quelli, che non adempiscono a detti obblighi.

Ciascuno che acquista Beni decimati è obbligato nel termine di due Mesi farli voltare in sua testa, e non voltandoli in detto termine, cade in pena di tre Decime da pagarsi una volta tanto.

Chi acquista la proprietà, o piglia virtualmente il frutto de' Beni non decimati, deve decimarli nel termine di due Mesi, e non

li

li decimando in detto termine, cade in pena delle tre decime, e di ſcudi dieci per cento della valuta di tali Beni.

Chi poſſiede Caſe, Ville, Botteghe, Fattoj, Mulini, Gualchiere, Fornaci, Oſterie, paſſi di Nave, ed altri ſimili Siti appigionandoli, è obbligato farli decimare dentro il termine di Meſi due, altrimenti cade in pena dell' importare di due Anni della rendita di tali Beni, e riſpetto alle Botteghe, e Gualchiere, ed altri Siti, ne, quali ſteſſe il proprio Padrone, o v' eſercitaſſe da per sè, è tenuto ſotto l' iſteſſa pena farli decimare dentro detto termine, come pure le Caſe, dove teneſſe altri, benchè non ne ritragga pigione, ſopra quello ſe ne ritrarrebbe annualmente allogandoſi.

Quanto poi alle Caſe, riducendoſi ad Oſterie, e Botteghe in tutto, o parte, devono ridecimarſi ſotto l' iſteſſe pene, non baſtando la Decima ad uſo di Caſa.

E quelli, che decimano Beni occultando la vera rendita permezzo di Scritte, o Contratti eſprimenti minor pigioni, o affitto di quello che veramente è, cadono in pena di due Anni di rendita, ed in oltre di ſcudi 50. d' oro, ed eſſendoci falſità, s' intenda la pena fino alla Galera incluſivè,

In oltre le SS. Loro Illuſtriſs. riducono a memoria la Legge del dì 20. Novembre 1532. per la quale ſi diſpone, che acquiſtando alcuno Beni per qualunque cauſa, e non li facendo deſcrivere, e voltare in ſuo conto dentro d. termine di due Meſi, tali Beni reſtano tenuti, ed obbligati a tutti gl' obblighi, che ſi faceſſero per quelli tali, ſotto la poſta de' quali ſi trovaſſero indebitamente,

E finalmente fanno ſapere, che il Magiſtrato loro, ed in aſſenzia ſua il loro Sig. Cancelliere, ha facultà in ogni tempo di rimettere in dì ad effetto d' evitare le dette pene, tutti quelli, che prima d' eſſere ſtati accuſati da Delatori ſegreti, o di eſſere in altro modo a notizia de' Miniſtri di loro Cancelleria ſpontaneamente s' accuſano, e nel termine di giorni quindici adempiſcono a quanto ſono tenuti per legge. E tutto a forma delle Provviſioni, Leggi, Bandi, e Stili del loro Tribunale, e di così, &c. e tutto, &c. mand. &c. in ogni miglior modo, &c.

Angiol Domenico Scacciati Cancelliere.

Bandito da me Bruno Benvenuti pubblico Banditore, ne i luoghi ſoliti, queſto dì 31. Gennajo 1721. ab Inc.